



I.C. "CHIOGGIA 2"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)
Telefono 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821
Mail: VEIC853008@istruzione.it - Codice fiscale 91020320270

CHIOGGIA, 12/10/2021

CIRCOLARE N.65

Ai Signori

- Personale A.T.A.
- Docenti Scuola Infanzia, Primaria
Secondaria di 1 grado
LORO SEDI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall' Associazione Sindacale F.I.S.I.

In merito allo sciopero indetto dal 15 al 20 ottobre dall' associazione sindacale FISCI si richiama l'attenzione sulla nota allegata del Ministero dell'Istruzione – Ufficio di Gabinetto – n. 43553 del 08/10/2021 contenente il parere della Commissione di garanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Monica Guaraldo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93



Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto

E, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – **Sezione Scuola**. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 15 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695/10/2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana dei Lavoratori Intercategoriali – ha proclamato *“lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltrapiù dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”*.

A tal riguardo, la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non ricorrenti nello sciopero i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, osservando altresì come, in quanto tale, la proclamazione, non potesse essere qualificata come generale, bensì *“come sciopero che coinvolge una pluralità di settori”*.

Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sistematica sulla continuità del servizio, **la Commissione di Garanzia ha indicato in via d'urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa Commissione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del provvedimento.**

Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi essenziali, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni.